

Avv. Vincenzo La Cava
Via Cesare Battisti, 108
98123 MESSINA
avv.vincenzolacava@giuffre.it

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Sezione Lavoro

Memoria di costituzione

Per la prof.ssa ALBA Rosalia nata a Favara il 9.12.1972, ivi residente in Via Spadaro, N.19, c.f.LBARSL72T49D514A, c.f. SPNMGS68D48Z133K, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo La Cava (C.F. LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina, con studio in Messina , Via Cesare Battisti 108, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288; avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato, ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR) C.F. 80185250588 in persona del Ministro p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA in persona del legale rappresentante p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE PROVINCIALE DI AGRIGENTO in persona del legale rappresentante p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE PROVINCIALE DI CATANIA, in persona del legale rappresentante p.t.;

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola

primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI – Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola Primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D.

La odierna parte appellata, è una docente assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.2007.

La docente ha partecipato alla mobilità indetta con ordinanza ministeriale n. 241 del 8.4.016 presentando domanda di trasferimento per la scuola primaria (posto sostegno/ comune) collocandosi, quale docente assunta ante 2014/015, nella c.d. fase B1 con priorità rispetto alle successive fasi B2, B3, C e D, indicando ambiti disposti secondo un proprio ordine di preferenza così come consentito dalla stessa normativa di riferimento.

In particolare la docente, con punteggio base di 133,00, ha indicato quale ambito preferito quello della Regione Sicilia provincia di Agrigento, in particolare primo ambito richiesto A0001 e seguenti “oggi già comune”.

Con ricorso ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni, che devono intendersi integralmente richiamate in uno agli atti e verbali del primo grado , per l'effetto devolutivo: 1) *1. Accertare e dichiarare la illegittimità dei*

trasferimenti operati nel bollettino dei movimenti della scuola primaria pubblicato dall'ambito territoriale di Agrigento, in data 29.7.016, nella parte in cui non viene disposto il trasferimento anche in sovrannumero della ricorrente negli ambiti richiesti A001 e seguenti secondo l'ordine della domanda;2. Conseguentemente accertare e disapplicar i provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della stessa ed in particolare del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola primaria pubblicato il 29.7.2016 con il quale non è stato incluso il nominativo della ricorrente presso l'ambito territoriale, oggi già comune, "Sicilia A001" e seguenti nella Provincia di Agrigento ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, "oggi già comuni" secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità;3. Ordinare alle amministrazioni resistenti ciascuno per quanto di propria competenza di adottare ogni provvedimento utile e conducente anche, se del caso, per l'anno scolastico 019/020 e seguenti ed in tal senso trasferimento anche in sovrannumero della ricorrente presso l'ambito A001, "oggi già comune" della provincia di Agrigento e seguenti secondo l'ordine di cui alla domanda riformulando la graduatoria esistente con contestuale revoca delle assegnazioni ottenute dai resistenti di cui infra ordinando all'amministrazioni resistenti il trasferimento de quo.4. Con vittoria delle spese e compensi di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario" .

Costituitesi le amministrazioni appellanti , il G.l. del Tribunale del Lavoro di Caltagirone, definitivamente pronunciando, ha accolto il ricorso e con la sentenza gravata, ha disposto: *"in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di*

Alba Rosalia ad ottenere, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2016/2017, il trasferimento su posto comune presso l'ambito 0001 di Agrigento sulla base del criterio del punteggio, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso di merito del 2012, con conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica convenuta ad adottare ogni atto necessario ad assicurare alla ricorrente di fruire del diritto suddetto".

Avverso la superiore sentenza l'amministrazione statale ha proposto appello.

Con la presente memoria la appellata si costituisce in giudizio contestando integralmente quanto *ex averso* dedotto ed eccepito poiché infondato in fatto e diritto per i seguenti

MOTIVI

1. *Sulla falsa applicazione dell'art. 3 Cost;*

L'amministrazione appellante asserisce erroneamente che la ricostruzione dei fatti come articolata dal Giudice di prime cure sarebbe errata nella parte in cui quest'ultima avrebbe ritenuto che la precedenza accordata agli altri docenti provenienti dalla graduatoria del concorso 2012 rispetto ai docenti provenienti da GAE, ai quali appartiene anche la appellata, sia legittima.

A dire dell'amministrazione *ben è possibile che alcune cattedre siano riservate per i docenti della FASE B3, che vi saranno assegnati anche qualora il loro punteggio in graduatoria dovesse risultare inferiore a quello di docenti rientranti nella FASE B1, esattamente come accaduto nel caso in esame.*

La procedura di mobilità istituita dall'art. 1, comma 108, L.

n. 107 del 2015 è di tipo straordinario ed è regolata da regole sue proprie, in base alle quali il criterio del punteggio vale solo all'interno delle singole fasi di mobilità e deve essere considerato in relazione alle preferenze territoriali indicate in successione - dalla sede più ambita a quella meno ambita - nella domanda di mobilità dai docenti partecipanti", , in quanto la ricostruzione normativa della disciplina primaria (art. 1 L. n. 107 del 2015 commi 95/100 e comma 108), collettiva (art. 3 e 6 CNI Mobilità 2016) ed amministrativa (O.M. n. 241 del 2016), ha previsto ed ulteriormente sviluppato la procedimentalizzazione per fasi della mobilità, graduando con criteri a calare l'accesso alla procedura di mobilità".

In definitiva a dire della parte appellante apparrebbe priva di fondamento l'asserzione secondo cui l'accantonamento di cattedre in favore dei docenti provenienti da GM/2012 ed altresì il loro collocamento in una fase della mobilità anteriore rispetto ai docenti provenienti da GAE sarebbero illegittimi, risultando, al contrario, scelte condivisibili del legislatore, in forza delle numerose ragioni sia giuridiche che sostanziali fin qui riportate.

Ebbene tale assunto è infondato e deve essere rigettato.

*Ed invero in ordine alla riserva concessa nella procedura *de quo* in favore dei docenti idonei del concorso 012 ex l'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015 occorre rilevare quanto segue.*

L'art. 1 della legge n.107 del 2015, recante la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» (c.d. "La Buona Scuola"), oltre ad autorizzare per l'anno scolastico 2015/2016

un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado (commi 95 e ss.), ha previsto un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per l'anno scolastico 2016/2017 su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia (composto dall'organico di diritto e da quello del potenziamento) e su tutto il territorio nazionale (comma 108).

In breve, la citata legge delinea il piano di mobilità in due distinti momenti, atteso che:

- ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 (quindi prima del piano straordinario di assunzioni di cui alla l. n. 107 cit.) è data la facoltà di partecipare, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, anche in deroga al vicolo triennale di permanenza nella provincia stabilito dall'art. 399 del d.lgs. n. 297 del 1994. Essi possono presentare domanda per tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai docenti assunti a tempo indeterminato mediante il piano straordinario provenienti da GAE;

- **successivamente**, sui posti residuati a seguito delle operazioni di mobilità in precedenza descritte, i docenti assunti in esecuzione del piano straordinario a tempo indeterminato provenienti dalle GAE partecipano (a domanda o, in mancanza, d'ufficio) per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione

dell'incarico triennale.

In sostanza, al personale docente assunto in ruolo in epoca anteriore al piano straordinario di assunzioni era consentito di partecipare alla mobilità **con precedenza** rispetto al personale assunto in attuazione di tale piano.

La specificazione delle concrete modalità attraverso le quali dovevano svolgersi le operazioni di mobilità è contenuta nel contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto l'8.4.2016.

L'art. 6 del contratto articola dette operazioni in quattro fasi, e cioè:

Fase A): si tratta della mobilità territoriale provinciale "su scuola" alla quale partecipano gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015. A tale fase partecipano anche i docenti assunti con il piano straordinario rientranti nella "Fase 0" e nella "Fase A";

Fase B): è la fase in cui sono attuati i trasferimenti "fuori provincia" del personale assunto prima del 2014/2015 (che può essere "su ambito" o, a determinate condizioni, "su scuola"), nonché quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 attingendo dalla graduatoria di merito relativa al concorso del 2012;

Fase C): è la fase in cui è attuata la mobilità territoriale interprovinciale, a domanda o d'ufficio, dei docenti assunti (come la appellata) tramite il piano straordinario e provenienti da GAE. Essa ha per oggetto i posti vacanti e disponibili (la titolarità è "su ambito") dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti;

Fase D): questa fase concerne i trasferimenti interprovinciali su base volontaria alla quale possono partecipare gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da "Fase 0" e "Fase A" del piano straordinario, nonché da "Fase B" e "Fase C" del medesimo piano provenienti da graduatorie di concorso.

Nel caso di specie la ricorrente ha partecipato alla "Fase b1" della mobilità.

L'allegato 1 del CCNI per la mobilità 2016 precisa: «... per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica ...».

Come già statuito da un orientamento della giurisprudenza di merito maggioritario (v. ex multis Trib. Taranto, ord. del 10.01.2017, Trib. Taranto, ord. del 22.12.2016, Trib. Brindisi, ord. dell'11.10.2016, Trib. Napoli, ord. del 31.10.2016, Trib. Pavia, ord. dell'11.11.2016, Trib. Vicenza, ord. del 12.11.2016, Trib. Venezia, ord. del 24.11.2016, Trib. Ravenna, ord. del 16.11.2016, Trib. Como, ord. del 28.11.2016, Trib. Vercelli, ord. del 3.1.2017, Trib. Roma; messina ; Palermo , Termini Imerese, Parma, Ragusa), ha acclarato il principio secondo cui a ciascun docente era richiesto di inserire nella domanda, in ordine di preferenza, tutti gli ambiti territoriali, direttamente o tramite indicazione

delle province di riferimento.

Ad ogni docente era assegnato un punteggio, determinato secondo la tabella di valutazione (v. allegato D al CCNI).

Esso era costituito da un “punteggio base” fisso – determinato da elementi relativi all’anzianità di servizio, alle esigenze familiari di cui alle lettere B), C) e dal possesso di titoli generali – e da un eventuale punteggio “variabile”, con riconoscimento di ulteriori 6 punti in ipotesi di ricongiungimento al coniuge (ovvero, di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli), ovvero “per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto”.

Il punteggio variabile spettava al docente solo in relazione ad ambito territoriale riferito ad uno specifico comune.

Secondo le previsioni contrattuali sopra richiamate, dunque, l’amministrazione scolastica era tenuta a considerare per ciascun docente l’ordine di preferenza e, per stabilire l’ordine di graduatoria, doveva tener conto del punteggio assegnato che – come visto – poteva variare nei vari ambiti richiesti tra le preferenze.

Questa è la **corretta lettura** che va data alla previsione dell’allegato 1 secondo cui *«per ciascuna delle operazioni*

l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto».

Proprio perché il punteggio può variare a seconda dell'ambito richiesto, non era possibile per la p.a. predisporre una sola graduatoria tra tutti i docenti interessati, ma occorreva individuare il loro punteggio in relazione a *"ciascuna preferenza", da intendersi come "ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze"*.

Ora l'interpretazione del contratto, formulata dall'amministrazione appellante, però, **non ha base normativa**, posto che – come visto – l'allegato al contratto parla di graduatoria *"per ciascuna preferenza"* senza prevedere che si operi un confronto tra preferenze collocate sullo stesso livello.

Il contratto collettivo imponeva difatti di effettuare graduatorie relative alle preferenze e tali paiono da intendere tutti gli ambiti territoriali indicati nella domanda, a prescindere dalla loro collocazione.

Del resto tale interpretazione sembra porsi in contrasto con la previsione secondo cui non solo *"per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto"*, bensì ***"l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio"*** (con la precisazione che *"a parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica..."*).

In sostanza l'art. 6 del contratto esprime la regola per cui la domanda di mobilità di ciascun partecipante deve essere esaminata seguendo l'ordine di preferenza indicato dal docente.

L'allegato 1, invece, esprime la regola per cui se più partecipanti hanno espresso la loro preferenza per una stessa sede, le domande devono essere esaminate partendo da quella del partecipante **con il punteggio più alto**. Questi prevale in ogni caso, anche rispetto a quei partecipanti che avevano indicato quel determinato ambito territoriale in un posto più alto nel loro ordine di preferenza.

Quanto al caso di specie, dall'elenco dei trasferimenti e passaggi di ruolo relativo alla provincia di Agrigento e riguardante l'anno scolastico 2016/2017 emerge chiaramente che hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti compresi in detta provincia anche docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente.

Le esposte considerazioni in merito ai criteri che l'amministrazione avrebbe dovuto seguire correttamente hanno portato il giudice di prime cure a dichiarare illegittima la preferenza accordata a tali insegnanti idonei del concorso del 2012 che avevano soltanto una preferenza loro accordata esclusivamente **in fase di assunzione** e non in fase di mobilità come peraltro dalla stessa appellante asserito.

Difatti il comma 108 dell'art. 1, della legge 107/2015 **NON INDICA tra i partecipanti in alcun modo i docenti assunti, in quanto idonei nella graduatoria di cui al Decreto M.I.U.R. n. 82/2012 che** " rientrano illegittimamente" con

l'art. 6 del predetto C.C.N.I. sulla mobilità.

Difatti l'art. 6 del CCNI, prevede, in contrasto a quanto disposto dalla superiore legge, la partecipazione anche dei docenti assunti dal concorso 2012, nelle fasi B e C, concedendo agli stessi la facoltà di scegliere quale sede definitiva l'ambito della provincia (sebbene la procedura concorsuale prescrivesse la loro collocazione regionale) dove sono stati assunti(Art. 6, comma 1, fase "B", n.2)*"gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia".*

Gli stessi pertanto sono stati privilegiati persino nella collocazione della scelta della sede (in ambito provinciale), contrariamente ai docenti, come la appellata , assunti da Gae, i quali sono stati costretti a richiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità.

È emerso difatti dall'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo relativo alle procedure di mobilità del personale della scuola primaria 2016/2017 per l'Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento documenta che l'amministrazione scolastica ha proceduto all'assegnazione dei posti richiesti dalla ricorrente a docenti **aventi minor punteggio** ed in favore dei quali, tuttavia, si è provveduto alla **"assegnazione su base provinciale"** in quanto provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012 e perciò partecipanti alla stessa fase B3 della procedura di

mobilità ma solo su base provinciale e con accantonamento dei posti nell'ambito della provincia di nomina provvisoria,

Il Tribunale di Palermo in ultimo ha statuito persino che **persuasiva** l'opinione di chi ritiene legittimo tale accantonamento e negandone il supposto contrasto con la disciplina primaria contenuta nella legge 107 del 2015.(V. Trib Palermo 11.3.021)

In tal caso si appalesa in maniera evidente la disparità di trattamento in violazione dell'art 3 della Costituzione tra docenti assunti a seguito della procedura straordinaria di cui alla legge 107/2015 ed i docenti, come i controinteressati provenienti dalla graduatoria di merito del concorso indetto nel 2012, privilegiando quest'ultimi peraltro esclusi dalla procedura di mobilità ai sensi dell'art. 1, comma 108, L. 107/2015, laddove **prevede la mobilità straordinaria solo per gli assunti, nelle fasi B e C, da GAE** e non anche per gli assunti da graduatorie di merito nelle predette fasi e per gli assunti della fase 0 ed A.

Difatti tale riserva accordata agli idonei risulta irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa ed anagrafica dei soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito(molti degli iscritti nelle gae sono soggetti risultanti tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell'esperienza di docenza pratica acquisita mercè le numerose supplenze) né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art 97 Cost.(non si tratta comunque neanche per gli iscritti nelle GM del 2012, di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto

accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l'ordinaria modalità prevista dal costituente ma di soggetti che reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria).

Sotto tale profilo e per i superiori motivi la normativa applicata deve essere ritenuta illegittima, deve essere disapplicata e la sentenza gravata confermata.

2. Sulla Violazione e falsa applicazione della l. 107/2015.

Con ulteriore motivo di gravame l'amministrazione appellante asserisce erroneamente che " è la stessa l. 107/2015 a disporre che i posti temporaneamente assegnati, a seguito della procedura di assunzione straordinaria, ai docenti iscritti in GM/2012 non possano essere oggetto della mobilità interprovinciale prevista in favore dei docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/15".

Più precisamente parte appellante asserisce che " il comma 108 della l. 107/2015, che disciplina il più volte citato piano straordinaria di mobilità prevede che il piano di mobilità destinato ai docenti assunti a tempo indeterminato entro il 2014/15 – escludendo per converso gli assunti nell'ambito del piano straordinario del 2015/16 – si svolga per "tutti i posti vacanti e disponibili", quindi a dire della stessa sarebbe evidente che, affermando che la mobilità straordinaria per i docenti assunti entro il 2014/15 si svolga sui posti vacanti e disponibili, compresi quelli assegnati provvisoriamente agli iscritti in GAE ed assunti a seguito del piano straordinario 2015, il legislatore esclude che tale mobilità possa estendersi sui posti che erano stati assegnati provvisoriamente ai docenti iscritti nelle GM/2012"

Orbene a confutazione di quanto erroneamente asserito occorre rilevare quanto segue.

L'art 1 della legge 107/2015 recante “ *la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*” (c.d. buona scuola) oltre ad autorizzare per l'anno scolastico 015/016 un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado(art 95 e ss) ha previsto un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per l'anno 016/017 su tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e su tutto il territorio nazionale(comma 108)

In breve la citata norma di rango primaria delinea il piano di mobilità in due distinti momenti:

- ai docenti assunti entro l'anno 2014/015(come la appellante) quindi prima del piano straordinario di assunzioni di cui alla l.107/2015 è data la facoltà di partecipare a domanda alla mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia stabilito. Essi possono presentare domanda per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'.as. 015/1016 ai docenti assunti a tempo indeterminato mediante il piano straordinario provenienti da Gae;

- successivamente , sui posti residuati a seguito delle operazioni di mobilità in precedenza descritte, i docenti assunti in esecuzione del piano straordinario a tempo indeterminato provenienti da gae partecipano (a domanda o

d'ufficio) per l'a.s. '016/017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.

In sostanza al personale docente assunto in ruolo in epoca anteriore al piano straordinario(come la appellata) è consentito di partecipare alla mobilità **con precedenza** rispetto al personale assunto in attuazione di tale piano.

La predetta disposizione normativa riconosce, contrariamente a quanto asserito dall'amministrazione appellante, quindi ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 una **priorità assoluta di scelta della sede di mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili, con conseguente impossibilità di accantonare parte di questi a favore di docenti non ancora assunti in via definitiva ex lege n. 107/2015 in quanto sottoposti a periodo di prova e assegnatari di un posto solo in via provvisoria.**

Ed invero , nonostante il legislatore sul punto faccia espresso riferimento a *"tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)"*, pare incontestabile come la ratio della norma sia chiarissima nel salvaguardare il diritto alla scelta della sede di servizio dei docenti assunti in via definitiva prima dell'entrata in vigore della l. n. 107/2015, riservando ai soggetti successivamente assunti ex lege n. 107 i soli posti residuati in esito alle procedure di mobilità.

Orbene la appellata, pur essendo stata assunta entro l'anno scolastico 2014/2015, non ha, infatti, potuto

partecipare alle operazioni di mobilità sui nuovi posti vacanti di potenziamento previsti dalla legge 107/2015, in quanto le immissioni in ruolo straordinarie (fasi B e C del piano di stabilizzazione) si erano svolte ad anno scolastico iniziato.

La docente ha piuttosto lamentato il fatto che dei posti vacanti e disponibili di un determinato ambito territoriale dalla stessa indicato tra le preferenze espresse nella domanda di mobilità non le siano stati assegnati quale docente di fase B1 ma siano stati assegnati a docenti non solo con punteggio inferiore ma di fasi successive, laddove questi avrebbero potuto partecipare alle operazioni di mobilità solo nei limiti dei posti disponibili all'esito delle operazioni delle fasi precedenti.

A tali docenti assunti entro il predetto anno scolastico doveva pertanto essere consentito di formulare domanda di trasferimento su tutti i posti provvisoriamente assegnati nelle fasi B e C del piano di stabilizzazione prima dell'assegnazione della sede definitiva ai soggetti neoassunti ex lege n. 107/2015.

Difatti il comma 108 sanciva che “ *Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al*

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo”.

Appare evidente che intenzione del legislatore nella redazione del testo normativo era soltanto quella di premiare i docenti assunti in data antecedente al piano straordinario, come l'appellata ai quali proprio per legge è stata riconosciuta una priorità in virtù della maggiore esperienza e punteggio acquisiti, nella procedura di mobilità, con la

conseguenza che la riserva dei posti su base provinciale ai docenti non assunti ma idonei del concorso del 2012 si pone certamente in contrasto con il dato normativo, contrariamente a quanto acclarato dal giudice di primo grado.

Peraltro, che le norme di cui alla legge 107/2015 non possono essere derogate da disposizioni contrattuali è espressamente previsto dal comma 196 dell'art. 1 della medesima legge, il quale espressamente prevede che: *“sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”*.

In ragione delle superiori considerazioni la riserva accordata dalla legge 107/2015 in sede di procedure per l'assunzione in ruolo agli idonei del 2012 (art 96) al pari della scelta di far cessare l'efficacia delle graduatorie di concorsi antecedente al 2012 (art 95) risulta frutto di discrezionalità legislativa nello scorrimento delle graduatorie concorsuali finalizzato all'assunzione e nella individuazione di quale graduatoria concorsuale scorrere.

Infatti l'art 96 della legge 107/2015(senza prevedere alcuna riserva) recita espressamente *“Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di*

personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.

LA SUDETTA RISERVA , come osservato dai Tribunali di Roma (sentenza del 2.3.017 n. 2056/017, Tribunale di Enna ordinanza del 5.10.017; Trib . Ravenna sentenza 192/017 del 16.5.017) NON TROVA ALCUN APPIGLIO LEGISLATIVO , a mente dei quali viene fatta rilevare l'assenza di alcun riferimento nella legge 107/015 alla riserva di posti accantonati invece dal CCNI mobilità 106/017 e vengono altresì rilevati profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e del ministero in sede di disciplina della mobilità.

Ed infatti l'art 108 della legge 107 che disciplina la mobilità obbligatoria non contiene alcun riferimento agli idonei del concorso ossia agli assunti ai sensi dell'art 1 comma 98 lett. a) della medesima legge .

Infatti dalla lettura del testo legislativo può evincersi che UNICA PRIORITÀ in effetti accordata dal legislatore in sede di mobilità RIGUARDA GLI ASSUNTI ENTRO L'ANNO 2014/015 e trova ragione nell'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere gli stessi

maggior anzianità di ruolo.

Non sono previste ulteriori deroghe sistemiche al criterio meritocratico del maggior punteggio per la procedura di mobilità.

Anche sotto tale ulteriore profilo il grave deve ritenersi infondato e deve essere rigettato con contestuale conferma della sentenza gravata.

Ciò posto si chiede il rigetto del gravame proposto per i motivi di cui infra e la conferma della sentenza gravata ed in particolare l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

1. Preliminarmente rigettare il gravame , per i motivi di cui infra e del ricorso che devono intendersi integralmente richiamati, e confermare la sentenza impugnata;

2. Accertare e dichiarare la illegittimità dei trasferimenti operati nel bollettino dei movimenti della scuola primaria pubblicato dall'ambito territoriale di Agrigento, in data 29.7.016, nella parte in cui non viene disposto il trasferimento anche in sovrannumero della ricorrente negli ambiti richiesti A001 e seguenti secondo l'ordine della domanda;

3. Conseguentemente accertare e disapplicare i provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della stessa ed in particolare del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola primaria pubblicato il 29.7.2016 con il quale non è stato incluso il nominativo della ricorrente presso l'ambito territoriale, oggi già comune, "Sicilia A001" e seguenti nella Provincia di Agrigento ovvero in via

ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, “oggi già comuni” secondo l’ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità;

4. Ordinare alle amministrazioni resistenti ciascuno per quanto di propria competenza di adottare ogni provvedimento utile e conducente anche, se del caso, per l’anno scolastico 019/020 e seguenti ed in tal senso trasferimento anche in sovrannumero della ricorrente presso l’ambito A001, “oggi già comune” della provincia di Agrigento e seguenti secondo l’ordine di cui alla domanda riformulando la graduatoria esistente con contestuale revoca delle assegnazioni ottenute dai resistenti di cui infra ordinando alle amministrazioni resistenti il trasferimento de quo.

5. Con vittoria delle spese e compensi di entrambi i grado di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario.

Messina / Catania 2.3.023

Avvocato

Vincenzo La Cava